



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

PRODOTTO "RC DELLA COOPERAZIONE"

Il presente fascicolo informativo contenente

- a) Nota Informativa, comprensiva del glossario
- b) Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA**

NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI RC GENERALE

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto a preventiva approvazione dell'ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

(i dati sono aggiornati al 01.06.2011)

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) ASSIMOCO S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo. Assimoco S.p.A. appartiene al Gruppo DZ Bank AG;
- b) sede legale e direzione generale via Cassanese n. 224, Centro Direzionale "Milano Oltre" – Palazzo Giotto, 20090 SEGRATE (MI) Italia
- c) tel. 02/269621 – fax 02/26920266, sito internet www.assimoco.com
- d) Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 11 giugno 1979 – Gazzetta Ufficiale n. 195 del 18 luglio 1979. Iscritta all'Albo Imprese ISVAP al n.1.00051

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Patrimonio netto:	€	58.829.612,00
Capitale Sociale:	€	73.500.000,00
Riserve Patrimoniali:	€	53.149.515,00
Indice di Solvibilità:		1,51

(tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)

I dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto prevede la possibilità di stipulazione sia con tacito rinnovo che senza tacito rinnovo, a scelta del Cliente.

In caso di Tacito Rinnovo, in assenza di disdetta da parte del Contraente o dell'Impresa, il contratto si intende rinnovato per una nuova annualità.

AVVERTENZA: il contratto può essere disdetto dal Contraente secondo quanto previsto dall'art. 58 inviando una raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza. In caso la disdetta non sia inviata entro tali termini il contratto si rinnoverà ancora per un anno e la disdetta verrà ritenuta valida per l'annualità successiva senza che il Contraente sia tenuto ad inviarne un'altra.

In caso di assenza di tacito rinnovo il contratto cessa alla data di scadenza indicata in polizza senza necessità di comunicazione fra le parti.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il prodotto tiene indenne l'Assicurato i danni provocati ad un soggetto Terzo dall'Assicurato (Azienda) con colpa (atti e/o fatti compiuti involontariamente e non intenzionalmente) nel corso dell'attività svolta dall'Azienda.

Le tipologie di rischio sono le seguenti:

COPERTURE OFFERTE	Rinvio alle Condizioni
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)	Art. 1 lettera A
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)	Art. 1 lettera B

AVVERTENZA: il contratto prevede la presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI	Rinvio alle Condizioni
Novero dei Terzi	Art. 2
Esclusioni	Art. 3
Ulteriori limitazioni dell'assicurazione	Art. 4
Delimitazione territoriale	Art. 5

AVVERTENZA: le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza del Massimale prescelto dell'Assicurato ed indicato in polizza; le garanzie possono essere soggette a franchigie e/o scoperti a carico dell'assicurato come indicato nello schema riepilogativo riportato alla fine del documento.

Per una migliore comprensione illustriamo, anche con degli esempi, il significato di:

- **FRANCHIGIA:** Parte del danno indennizzabile /rimborsabile a termini di polizza, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.

Esempio:

Massimale Assicurato: € 1.000.000,00
danno riconosciuto: € 5.000,00
franchigia: € 500,00
indennizzo liquidabile: € 4.500,00

- **SCOPERTO:** La parte del danno riconosciuto, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Può essere soggetta a valori minimi e massimi indicati in cifra fissa.

Esempio:

Massimale Assicurato: € 1.000.000,00
danno riconosciuto: € 5.000,00
scoperto: 10%
indennizzo liquidabile: senza presenza di minimo € 4.500,00
In presenza di minimo (ad esempio € 2.000,00): € 3.000,00

- **MASSIMALE / LIMITE DI RISARCIMENTO:** L'importo massimo dovuto dalla Società in caso di sinistro indennizzabile.

Esempio:

Massimale Assicurato:	€ 1.000.000,00
Limite di risarcimento per garanzia accessoria:	€ 5.000,00
danno riconosciuto:	€ 7.000,00
indennizzo liquidabile per sinistro collegato alla garanzia accessoria:	€ 5.000,00

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA:

le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare, come indicato dall'Art. 64 delle Condizioni di Assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c. .

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

AVVERTENZA: l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.
Si rinvia agli Artt. 66 e 67 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione.

A titolo esemplificativo si richiama l'attenzione sulla seguente causa di modifica del rischio:

- Attività dichiarata alla stipulazione del contratto: Da scuole materne/asili
- Attività effettivamente svolta: A comunità/alloggi

6. Premi

Il premio è sempre riferito alla durata annua del contratto.

E' ammessa la rateizzazione del premio annuale, semestrale, quadrimestrale ed unico senza interesse di frazionamento.

Il pagamento può essere effettuato secondo le modalità previste dalla Società (Assegno Bancario, Assegno Circolare, Bancomat, Bonifico verso Agenzia, Carta di Credito, Contanti, Rid e Vaglia Postale).

AVVERTENZA: non sono previsti sconti tecnici.

7. Rivalse

AVVERTENZA: La Società rinuncia salvo il caso di dolo, all'esercizio dell'azione di surrogazione alla stessa spettante come indicato all'articolo 46 delle Condizioni di Assicurazione.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: Secondo quanto previsto dall'Articolo 63 dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.

Nel caso di polizze poliennali con rinuncia al diritto di recesso a norma dell'Art. 1899 C.C. – evidenziato tramite richiamo dell'allegato REC- il cliente può esercitare il diritto di recesso al raggiungimento della data di scadenza in polizza e ad ogni successiva scadenza anniversaria.

9. Prescrizione e decadenza dei diritto derivanti dal contratto

Con il termine "prescrizione" si intende una causa di estinzione del diritto determinata dal mancato esercizio dello stesso, entro il termine stabilito per legge.

In via particolare, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi alla presente polizza e ad atti ad essa connessi sono a carico del Contraente o dell'Assicurato. La tassazione prevista per ogni singola garanzia è il 22,50%

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo (Art. 1915 Codice Civile).

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'artt. 61 e 62 delle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione- Centro Direzionale "MILANO OLTRE" - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - 20090 SEGRATE (MI) ovvero via fax al numero 02.26962466 o via e-mail all'indirizzo ufficioreclamipremi@assimoco.it.

Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Direzionale "MILANO OLTRE" - Palazzo Giotto - ViaCassanese, 224 - 20090 SEGRATE (MI) ovvero via fax al numero 02.26962405 o via e-mail all'indirizzo ufficioreclamisinistri@assimoco.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto per la

Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure trasmesso ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

- Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- Breve descrizione del motivo della lamentela;
- Copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Qualora si scelga una legislazione diversa da quella italiana, i reclami saranno da indirizzare all'organo previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo) faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Per aspetti di dettaglio relativi alla procedura FIN-NET consultare:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Non previsto dal presente prodotto.

GLOSSARIO

Assicurato: il soggetto (persona fisica o giuridica o altro ente) la cui responsabilità e/o il cui interesse è coperto dal contratto;

Assicurazione il contratto di assicurazione;

Contraente il soggetto che stipula l'assicurazione;

Cose sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Danni corporali morte o lesioni personali;

Danni materiali distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati;

Franchigia la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;

Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Perdite Patrimoniali il pregiudizio economico che non sia effetto o conseguenza di morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati;

Polizza il documento che prova l'assicurazione;

Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro;

Scoperto la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;

Sinistro RC verso Terzi / Rc verso Prestatori di Lavoro:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;


Società Assimoco S.p.A.

Spese Legali e Peritali le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza;

Subappaltatore la persona fisica o giuridica o altro ente cui l'Assicurato ha affidato o subappaltato l'esecuzione di servizi e/o lavori.

Assimoco S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa

Ernst Strackhaar
Amministratore delegato
Assimoco S.p.A.



SETTORE	ART.	GARANZIA	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITAZIONI	NOTA
RCO	Art. 1 punto B		Franchigia fissa e assoluta di € 2.500,00 per ogni lavoratore infortunato			
	Art. 10	Estensione della qualifica di Terzi	Franchigia fissa di € 2.500,00 per ogni sinistro		Escluse le malattie professionali	Deroga art. 2 lettera c)
RCT	Art. 27	Danni da incendio, scoppio e esplosione		Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00	Limite di € 150.000,00 per ciascun sinistro ed anno assicurativo	Deroga art. 4 lettera c)
	Art. 28	Interruzione o sospensione di attività		Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00	Limite di € 150.000,00 per ciascun sinistro ed anno assicurativo	
	Art. 29	Veicoli in sosta	Franchigia di € 150,00 per sinistro		Limite di € 50.000,00 per ciascun sinistro ed anno assicurativo	Deroga art. 4 lettera e)

SETTORE	ART.	GARANZIA	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITAZIONI	NOTA
RCT	Art. 30	Veicoli sotto carico e scarico	Franchigia di € 150,00 per sinistro		Limite di € 100.000,00 per ciascun sinistro e anno assicurativo	Deroga art. 4 lettera g)
	Art. 31	Condutture ed impianti sotterranei		Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00	Limite di € 100.000,00 per ciascun sinistro e anno assicurativo	Deroga art. 4 lettera f)
	Art. 32	Cedimento o franamento del terreno		Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00	Limite di € 100.000,00 per ciascun sinistro e anno assicurativo	Deroga art. 4 lettera f)
	Art. 33	Inquinamento accidentale		Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00	Limite di € 100.000,00 per ciascun sinistro e anno assicurativo	Deroga art. 3 lettera c)
	Art. 34	Cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori	Franchigia di € 150,00 per sinistro		Limite di € 100.000,00 per ciascun sinistro e anno assicurativo	Deroga art. 4 lettera e)

SETTORE	ART.	GARANZIA	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITAZIONI	NOTA
RCT	Art. 35	Danni a cose e/o merci in consegna o custodia	Franchigia di € 150,00 per sinistro		Limite di € 50.000,00 per ciascun sinistro e anno assicurativo	Deroga art. 4 lettera b)
	Art. 37	Danni da furto attraverso ponteggi e impalcature		Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00	Limite di € 50.000,00 per ciascun sinistro e anno assicurativo	Deroga art. 4 lettera c)
	Art. 38	Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate	Franchigia di € 150,00 per sinistro		Limite di € 50.000,00 per ciascun sinistro e anno assicurativo	Deroga art. 4 lettera b)
	Art. 39	Condizione e gestione impianti – Danni da attrezzature cedute in comodato		Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00	Limite di € 50.000,00 per ciascun sinistro e anno assicurativo	
	Art. 40	Cose di proprietà dei dipendenti	Franchigia di € 150,00 per sinistro		Limite di € 10.000,00 per ciascun sinistro e anno assicurativo	Deroga art.2 lettera c)

SETTORE	ART.	GARANZIA	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITAZIONI	NOTA
RCT	Art. 41	Violazione della Legge sulla Privacy		Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00	Limite di € 50.000,00 per ciascun sinistro e anno assicurativo	
	Art. 49	Cose consegnate e non consegnate	Franchigia di € 150,00 per sinistro		Limite di € 50.000,00 per ciascun sinistro e anno assicurativo Con il sottolimito per cliente di € 1.500,00 per le cose consegnate ed € 500,00 per quelle non consegnate.	Deroga art. 4 lettera d)
	Art. 53	Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione o manutenzione		Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00	Limite di € 100.000,00 per ciascun sinistro e anno assicurativo	Deroga art. 4 lettera h)
	Art. 56	Per tutti i danni risarcibili ai sensi delle condizioni di polizza	Franchigia di € 150,00 per sinistro			

